

Penale Sent. Sez. 1 Num. 980 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 12/09/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

VALENTE MICHELE nato il 29/08/1982 a AVELLINO

MAIETTA VINCENZO nato il 16/11/1986 a AVELLINO

VALENTE GIOVANNI nato il 06/04/1987 a AVELLINO

PICARIELLO PASQUALE nato il 18/03/1987 a AVELLINO

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI

che ha concluso per

Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da Michele Valente quanto alle lesioni assorbite nell' omicidio con l'eliminazione della relativa pena di 7 anni e per il rigetto nel resto; per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dagli altri imputati perché il reato A è estinto per prescrizione esclusa l'aggravante ex art. 583 co. 2 n. 4 c.p.

Udito il difensore

L'Avv. Andrea De Longis, difensore della parte civile costituita Salvatore Cioffi,



deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio.

L'Avv. Antonio Castiello, difensore delle parti civili costituite Antonio Cioffi e Gemma Iaccarino, deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per l'inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio.

L'Avv. Gaetano Aufiero insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Picariello.

L'Avv. Raffaele Bizzarro insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di Michele Valente, Vincenzo Maietta e Giovanni Valente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Ritenuto in fatto


1. Con sentenza in data 29 aprile 2016 la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la sentenza del 5 novembre 2010, emessa dalla Corte di Assise di Avellino, che aveva condannato gli imputati Maietta Vincenzo, Valente Giovanni e Picariello Pasquale alla pena di anni sette di reclusione ciascuno in quanto ritenuti responsabili del reato di concorso in lesioni personali aggravate, così riqualificata l'originaria imputazione di rissa aggravata e l'imputato Michele Valente alla pena di anni diciassette di reclusione in relazione al delitto di omicidio volontario in danno di Mauro Cioffi e di anni sette di reclusione quanto al concorso in lesioni aggravate ed alla pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione. Aveva altresì condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali, dichiarandoli interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili e Valente Michele, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, al pagamento di una provvisoria di euro 60.000,00 in favore di ciascuna delle costituite parti civili.

1.1 Le due sentenze di merito prospettavano la seguente conforme ricostruzione dei fatti. La sera del 23/4/2006 nella via De Conciliis di Avellino Mauro Cioffi, abituale frequentatore del luogo, aveva incontrato gli imputati ed il minore Nicola Amalfi, con i quali in precedenza aveva avuto violenti scontri ed a causa dell'atteggiamento molesto tenuto da un'amica del Cioffi in danno di Michele Valente, il contrasto si era nuovamente acceso con l'accerchiamento del Cioffi da parte degli imputati e dell'Amalfi e le violente percosse infertegli anche con un tirapugni, causa di un'importante lesione in regione frontale destra di circa 4 centimetri; allorchè il Cioffi, rialzatosi stordito e sanguinante, aveva estratto dalla cintola una pistola e l'aveva puntata contro Michele Valente postosi di fronte a lui, l'Amalfi, da tergo aveva dato un spinta al braccio col quale il Cioffi aveva tenuto l'arma ed il Valente aveva afferrato il polso del Cioffi, avvicinandolo al collo, facendo partire un colpo di pistola che aveva attinto la vittima in regione perimentoniera destra e ne aveva cagionato la morte. Era stata dunque esclusa l'ipotesi della rissa per l'aggressione unilaterale portata contro il Cioffi, che aveva estratto l'arma a scopo difensivo e si era ritenuto che lo sparo, secondo le deposizioni rese dai testi Annarumma e Krezel ed in base agli accertamenti balistici condotti dal consulente dell'accusa, fosse stato frutto di un gesto volontario del Valente, che aveva afferrato il polso dell'antagonista e orientato l'arma verso il suo collo, poiché, seppur armato il Cioffi, indebolito dai colpi ricevuti e dal sanguinamento in atto, avrebbe potuto facilmente essere disarmato e reso inoffensivo.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi gli imputati.

2.1 Con un unico ricorso Michele Valente, Giovanni Valente e Vincenzo Maietta a mezzo del loro difensore hanno dedotto:

a) violazione di legge per inosservanza e falsa applicazione dell'art 500 cod. proc. pen., comma 4, e dell'art 526 cod. proc. pen., nonché per motivazione illogica e contraddittoria. La Corte di Assise ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 14.6.2010, resa dal



giudice di primo grado, con una motivazione illogica e contraddittoria, fondata su erronei presupposti e sulla possibilità astratta che i testi siano stati condizionati in assenza di qualsiasi dato concreto di valutazione e senza considerare che tutti i testi avevano in dibattimento reso dichiarazioni diverse da quelle fornite nel corso delle indagini o nel procedimento celebrato a carico del coimputato innanzi al Tribunale per i Minorenni e non avevano denunciato una qualche forma di violenza in loro danno. La Corte di Assise riporta uno stralcio delle dichiarazioni di Aniello Annarumma, ma non considera la denuncia resa in udienza, il fatto che il teste Iandoli aveva dichiarato di avere ricevuto uno schiaffo dal capitano Fettizio ed il duplice interrogatorio da questi condotto nei confronti dell'Annarumma, la dichiarazione di Ivan Ferri sul trasferimento a Parolise e non come verbalizzato a Senno, suo paese di origine. Le presunta minaccia rivolta da Carmine Valente ai testi perché non deponessero sulla morte del Cioffi non tiene conto che la deposizione del Ferri è stata resa in un momento successivo e poi ritrattata quando il Valente era ristretto in carcere senza che fossero emersi rapporti tra costui e gli imputati e che nel corso delle indagini i testi erano quasi tutti minorenni, quindi facilmente impressionabili dagli investigatori anche per essere stati costretti a permanere nei loro uffici per lungo tempo di fronte al p.m., testimone delle intimidazioni rivolte da chi conduceva le indagini e non dal Valente. Con l'atto di appello si era espressamente affrontato anche il tema della intercettazione, che la Corte di Assise di appello ha ricondotto al "clima di illecito condizionamento", senza valutare che il condizionamento avrebbe dovuto protrarsi dal 2006 e senza avere accolto la richiesta della difesa di esaminare le due colloquanti.

b) Violazione di norme processuali in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. per la mancata audizione delle signore Filomena e Rosaria, la cui identificazione era del tutto certa, il che ha realizzato la violazione del diritto degli imputati a far acquisire prova a discarico su un tema decisivo.

c) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 512, 526 cod. proc. pen. Ed apparenza della La Suprema Corte ha affermato che ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, delle dichiarazioni predibattimentali del teste Krezen l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento, ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante. Con i motivi di appello si era eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. ma la Corte di appello ha offerto risposta solo apparente senza tenere conto dei dati obiettivi ossia che la notificazione della citazione per l'udienza dibattimentale era stata compiuta con consegna alla madre del destinatario il 4 agosto e non a mani proprie e che l'irreperibilità era stata dichiarata lo stesso giorno senza condurre ulteriori accertamenti sulla base del solo mancato rinvenimento al domicilio, che poteva dipendere da molte cause diverse dalla volontà di sottrarsi all'obbligo di rendere testimonianza.


d) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 238 e 500 cod. proc. pen. per avere la Corte di Assise di appello aderito al criterio di valutazione delle prove

adottato dalla prima Corte ed avere ritenuto valide le acquisizioni investigative rispetto alle risultanze delle prove formate nel procedimento celebrato dal Tribunale per i minorenni, i cui verbali sono stati prodotti dalla difesa e sono utilizzabili, stante il consenso delle parti, anche al fine delle contestazioni da effettuare nel corso dell'esame dibattimentale dei testi. Pertanto, avrebbe dovuto ritenersi più attendibile quanto affermato dai testi in quel distinto procedimento e la Corte di secondo grado non avrebbe potuto valutare le stesse dichiarazioni solo per ricavarne prova dell'astio esistente tra il gruppo del Cioffi e quello degli imputati perché in tal modo ha operato un illegittimo frazionamento delle dichiarazioni al di fuori della previsione dell'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4

e) Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 238 bis, 125 e 192 cod. proc. pen.. E' stata prodotta in secondo grado la sentenza irrevocabile del Tribunale per i Minorenni che ha mandato assolto il coimputato minore Amalfi Nicola dall'omicidio e lo ha condannato per il solo reato di rissa, ma la Corte di secondo grado non ha reso alcuna motivazione in ordine alla diversa ed incompatibile decisione adottata dai giudici minorili anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di lesioni, considerato quale rissa.

f) Violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 360 cod. proc. pen.; la Corte di Assise di appello ha erroneamente superato l'eccezione formulata nei motivi di appello di nullità dell'indagine compiuta dal consulente tecnico -legale del p.m. sugli schizzi ematici e di inutilizzabilità dei relativi esiti, ritenendo che il riferimento nella lista testi agli accertamenti autoptici eseguiti sul cadavere del Cioffi e su ogni circostanza dell'imputazione fosse comprensivo dello svolto accertamento e senza verificare che, secondo le dichiarazioni del dr. Saliva, l'indagine era stata eseguita dopo gli accertamenti autoptici ed indipendentemente da essi e comunque con modalità tali da non prevenire il rischio di inquinamento della scena del crimine, ove i rilievi non erano stati condotti dal perito, né dal consulente dell'accusa, ma erano intervenuti soggetti, come il Liotti ed i soccorritori, che avevano abbracciato e toccato il corpo del Cioffi, ben potendo in tal modo aver rimosso tracce ematiche dalla sua mano, mentre le fotografie ritraggono la situazione successiva all'intervento degli operatori e del Liotti Tali circostanze erano state contestate con i motivi di appello, si era dedotto che l'indagine si era svolta in violazione di legge, ma la Corte di secondo grado ha replicato solo in riferimento all'intervento dei soccorritori, rendendo così una motivazione apparente.

g) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125 ,3° comma, e 546,1° comma cod. proc. pen.. Il giudice di appello non ha reso alcuna motivazione in ordine alle contestazioni specifiche e dettagliate che negavano la responsabilità per il delitto di omicidio; né si è considerato che era stato il Cioffi ad essere armato e non Michele Valente, che si è visto puntare contro la pistola, il che esclude la volontarietà del gesto compiuto in un lasso temporale molto breve in cui il suo pensiero prevalente era di allontanare da sé il pericolo di essere colpito. E' del tutto illogico sostenere che il Valente abbia portato la pistola al mento della vittima quando questa era in ginocchio ed il Valente posizionato di fronte, sicchè per poter direzionale l'arma al mento egli avrebbe dovuto abbassarsi a livello della strada, effettuare una manovra di torsione sul braccio e sul polso, circostanza del



tutto sconosciuta agli atti per l'impossibilità del Valente di azionare il grilletto. Deve dunque ritenersi più logico e congruente che la pistola sia arrivata al mento per il colpo ricevuto alle spalle dall'Amalfi ed abbia accidentalmente sparato.

h) Violazione di norme processuali in relazione all'art 125 ed all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. Non è stata rispettata la regola che prevede possa pronunciarsi la condanna solo quando sia stato risolto ogni ragionevole dubbio; la Corte di Assise ha fatto ricorso a mere formule retoriche e di stile senza esporre argomentazioni effettive laddove ha ritenuto che per le condizioni di debilitazione e le ferite riportate il Cioffi avrebbe potuto essere facilmente disarmato, senza però avere considerato la reazione naturale ed istintiva di chi si veda puntare un'arma contro, mentre se l'arma è arrivata al mento del Cioffi ciò è dipeso dall'azione di altro soggetto che si era trovato alle sue spalle. E' poi illogica è la ricostruzione in violazione dell'art. 192 c.p.p. che pretende il Valente aver sovrapposto il proprio dito a quello del Cioffi e fatto pressione per azionare l'arma dal momento che nell'alloggiamento del grilletto non vi è spazio per due dita sovrapposte.

i) Violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell'art. 575 cod. pen.. Si era dedotto l'assenza dell'elemento volontario della condotta sulla base di risultanze del tutto inconfutabili in quanto la presenza sul volto e sulle mani della vittima, riscontrate in sede di autopsia, non rappresenta una realtà obiettiva per l'interazione di molteplici fattori inquinanti. Se il Valente era disarmato; la lite si era già conclusa e l'arma era detenuta e puntata dal Cioffi, il fine perseguito dal ricorrente non era quello di uccidere l'avversario, ma di difendere se stesso. Inoltre, erroneamente si è ritenuto irrilevante accertare se l'arma fosse stata o meno modificata; al contrario, se ciò fosse avvenuto, la pistola sarebbe stata ancora meno sicura e più pericolosa e una volta recepite le indicazioni del consulente Baiano le stesse avrebbero dovuto essere considerate nella loro totalità anche laddove avevano escluso la volontarietà dello sparo.

l) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo. La Corte di Assise di appello ha affermato che le esimenti invocate non sono riconoscibili a favore di chi si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo ed abbia accettato la sfida, mentre chi si era allontanato e poi aveva fatto ritorno sul luogo era stato il Cioffi per affrontare armato i suoi antagonisti mentre il Valente ed i coimputati erano sempre rimasti sul luogo, sicchè avrebbe dovuto riconoscersi che il primo aveva agito in stato di legittima difesa.

m) Violazione di legge in relazione all'art. 62 n.2 cod. pen. e motivazione illogica ed apparente per l'esclusione della circostanza attenuante della provocazione per il ritorno del Cioffi in via De Conciliis e per aver impugnato l'arma, mentre gli imputati erano sempre rimasti nello stesso punto ed il Valente era stato anche sbeffeggiato da un'amica del Cioffi il quale aveva chiamato i propri amici, per comunicare loro la necessità di portarsi in via De Conciliis per affrontare in gruppo gli avversari; avrebbe quindi potuto rimanere lontano dal luogo e non ripresentarsi armato per continuare la lite, né estrarre l'arma.

n) Violazione di legge in riferimento al ritenuto delitto di lesioni volontarie aggravate ed al



concorso di persone in tale delitto: la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione in ordine alla partecipazione degli imputati all'aggressione ed al ruolo svolto da ciascun concorrente per cui Giovanni Valente non può rispondere del reato ritenuto dai giudici di merito, ma soltanto di rissa provocata dal comportamento del Cioffi.

o) Violazione di legge in relazione all'art. 583, comma 2° n.4 cod. pen. e motivazione illogica e meramente apparente; l'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4) cod. pen. contestata per lo sfregio permanente del viso della vittima, cosa che, essendo questa deceduta, non è stato possibile accertare quanto al pregiudizio estetico dalla stessa riportato ed esclude l'altro elemento integrativo, quello correlato alle difficoltà del soggetto portatore dello sfregio nel relazionarsi con altri soggetti. La motivazione della Corte di Assise di Appello viola la legge, perché si fonda su presupposti meramente ipotetici ed irreali e discetta delle dimensioni dello sfregio, profilo del tutto irrilevante rispetto all'aggravante stessa, che necessita per la sussistenza di elementi sicuramente rapportabili alla vita quotidiana della persona offesa.

p) Violazione di legge in relazione all'art.585 cod.pen. per il ritenuto utilizzo di una cazzottiera, cosa che è resa improbabile dai margini netti della ferita riportata dal Cioffi.

q) Violazione di legge all'art. 112 n.4 cod.pen.: la relativa aggravante è stata contestata per avere i ricorrenti concorso con persona minore di anni 18, ovvero Amalfi Nicola, nei cui confronti non è stato riconosciuto il delitto di lesioni, ma di rissa, per il quale non ricorrono i presupposti per l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per cui non poteva essere ritenuta l'aggravante contestata e ritenuta e la sentenza sul punto va annullata.

r) Violazione di legge in relazione all'art. 62 *bis* cod.pen.: le attenuanti generiche sono state riconosciute a Michele Valente soltanto per il delitto di omicidio a ragione dell'atteggiamento tenuto dalla vittima, mentre le stesse avrebbero dovuto essere applicate per tutti gli imputati incensurati, giovani e sfidati dal Cioffi.

2.2 Con separato ricorso Pasquale Picariello a mezzo dei difensori ha dedotto:

a) nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di lesioni personali gravissime di cui al capo A) dell'imputazione. La conferma del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente è frutto dell'omessa completa analisi delle contrastanti risultanze dibattimentali già evidenziate con i motivi di appello; in particolare, le dichiarazioni del teste Krezel, ritenuto attendibile, davano conto della mancata partecipazione del Picariello all'aggressione per essere egli rimasto a guardare ed anzi, visto Michele picchiare Mauro, per avergli intimato di smetterla, circostanza non considerata dai giudici di appello, avvalsi delle dichiarazioni contrastanti degli altri testi, salvo poi valorizzare il narrato del Krezel a riscontro di quanto riferito dall'Annarumma e dallo Iandoli. E' illogica la motivazione laddove ritiene di rinvenire prova della partecipazione all'aggressione del ricorrente nella pluralità delle lesioni riportate dalla vittima e nell'utilizzo di un tirapugni; entrambi gli argomenti non sono risolutivi poiché non individuano il ruolo svolto dallo stesso rispetto a quello dei correi

b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 583, comma 2, n. 4), cod.pen., nonché



manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo A). La sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, con motivazione illogica, confermava la ricorrenza nella specie della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4) cod.pen. dello sfregio permanente del viso. Nel caso di specie in pochi attimi, dopo aver subito le lesioni, la p.o. decedeva a seguito di diversa azione omicidiaria, sicchè la stessa non era stata esposta all'altrui osservazione in condizioni di turbamento irreversibile dell'armonia delle linee del viso; è mancato l'effetto concreto prodotto dall'azione; del resto la Corte di Assise di appello si è espressa al riguardo in termini ipotetici con l'uso del modo condizionale a significare l'inapplicabilità della circostanza aggravante.


c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 583, comma 2, n. 4), cod.pen., in relazione al capo A) per avere desunto la presenza di uno sfregio permanente del volto della vittima dalle risultanze autoptiche, dalle quali la sentenza impugnata ricavava la prova di una cicatrice di circa 3 cm.; non si è però considerato che il decesso della vittima ha interrotto i processi vitali ed il processo di cicatrizzazione ed impedito la sutura, il che ha reso la ferita tale da non poterne inferire una prognosi sui relativi esiti.

d) Mancanza di motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen. in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 583, comma 2, n. 4) e 585, cod.pen. con riferimento al capo A) per avere la Corte di appello addebitato a tutti gli imputati le circostanze aggravanti dello sfregio permanente e dell'uso dell'arma senza la necessaria giustificazione e senza verificare la conoscenza e la prevedibilità in capo al ricorrente dell'impiego di tale strumento e dei suoi preconizzabili esiti, posto che il tirapugni era stato in possesso del coimputato Maietta e che il ricorrente, anche a volerlo ritenere coinvolto, aveva agito a mani nude senza avere provocato la lesione gravissima alla persona offesa.

e) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 583, comma 2, n. 4) e 585, cod. pen., con riferimento al capo A). E' stato negato il riconoscimento del "concorso anomalo" nel delitto di lesioni gravissime, pur individuabile anche d'ufficio, nonostante nessun elemento inducesse a ritenere che egli avesse inteso, nel prendere parte all'aggressione, cagionare lesioni gravissime o che avesse previsto che dall'azione compiuta da altri le stesse potessero derivare poiché la condotta del Maietta era stata incontrollabile ed imprevedibile ed egli per la sua personalità di soggetto giovane ed incensurato non era stato in grado di calcolare le conseguenze del gesto compiuto.

f) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 112 n. 4 cod.pen. per la ritenuta sussistenza della relativa circostanza aggravante a ragione del concorso del ricorrente con soggetto minore di età, sebbene nel capo d'imputazione non vi fosse alcun riferimento all'essersi avvalsi del minore o all'averlo determinato a commettere il reato e per il delitto di lesioni personali gravissime la pena comminabile non consente l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 cod. proc.pen..

g) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per



inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 *bis* cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la riproduzione parziale delle argomentazioni della prima Corte ed in base a rilievi sull'aggressione armata contro il Cioffi, sulla serietà delle conseguenze da questi patite e sulla gravità oggettiva del fatto che si pongono in contraddizione con l'avvenuto riconoscimento delle stesse attenuanti al Valente pur ritenuto responsabile del delitto di omicidio, da ritenersi più grave rispetto a quello di lesioni; inoltre, non si è assegnato alcun rilievo alla marginalità del ruolo svolto dal ricorrente, all'assenza di precedenti penali, all'intensità del dolo che aveva ispirato la pretesa spedizione punitiva contro il Cioffi giudizio condizionato dal fatto che questi era poi deceduto per ragioni estranee al ricorrente.

h) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. per avere la Corte di secondo grado negato la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione a ragione del fatto che il Cioffi, pur ritornato sul luogo dell'aggressione, non avrebbe avuto atteggiamento "di sfida" nei confronti degli imputati. In tal modo si è trascurato che egli, non temendo gli avversari, aveva fatto ritorno sul luogo in cui si stessi si erano trovati armato di una pistola e, nel brandirla, aveva accettato ed anzi suscitato lo scontro con intento provocatorio.

3. Con successiva memoria la difesa degli imputati Valente e Maietta ha ulteriormente dedotto in ordine ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.


Considerato in diritto

I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti in seguito specificati.

S'impone in via preliminare la disamina delle numerose eccezioni processuali, sollevate dalla comune difesa dei due Valente e del Maietta.

1. Il primo motivo proposto da costoro investe la decisione di ritenere acquisibili agli atti del processo ed utilizzabili ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., comma 4, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai testi Annarumma, Iandoli, Lena, Kudyba, Romano, Venuti, Iannaccone e Stoccutto, in ragione dell'acquisizione di "elementi concreti", significativi dei condizionamenti subiti dai testi per rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati.


1.1 Al riguardo la sentenza impugnata ha condotto un'attenta e minuziosa verifica di precise risultanze probatorie e ha evidenziato la radicale difformità della versione dei fatti resa dai predetti testimoni nel dibattimento di primo grado e l'assenza di giustificazione plausibile per tale mutamento di versione per avere costoro o negato l'intero contenuto della deposizione, oppure affermato di avere rilasciato le dichiarazioni contestate a seguito di minacce o percosse subite ad opera degli investigatori. La disamina condotta dai giudici di appello si è quindi impegnata anche nell'apprezzamento delle eventuali spiegazioni fornite dai testi a fronte delle contestazioni mosse loro dal p.m. e nell'esposizione delle specifiche ragioni del ritenuto loro mendacio. In particolare, hanno osservato che Aniello



Annarumma all'udienza del 22/3/2010 aveva sostenuto di avere riferito circostanze non apprese e percepite direttamente, ma riferitegli da imprecisati terzi e di non avere rivelato l'origine indiretta delle proprie conoscenze per timore di essere incriminato per omicidio a fronte delle pressioni fattegli dai Carabinieri, che stavano conducendo le indagini, che però non gli avevano prospettato la possibilità che egli fosse ritenuto responsabile della morte del Cioffi e che lo stesso teste nel separato giudizio a carico del minore Nicola Amalfi aveva persino accusato di falso gli investigatori per non avere costoro verbalizzato che egli non aveva assistito agli eventi, conosciuti soltanto per avere raccolto la narrazione di altri. La Corte di Assise di appello, a fronte della marcata difformità del narrato e delle spiegazioni ritenute per nulla logiche e convincenti fornite dal teste, dell'accusa calunniosa rivolta contro gli investigatori e della rilevata partecipazione del p.m. procedente e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino all'escussione dell'Annarumma avvenuta in data 4/10/2006 ha escluso la commissione, del resto mai denunciata, di illeciti e di pressioni indebite; ha individuato le ragioni dell'iniziale reticenza del giovane nelle minacce provenienti da Carmine Valente, zio dei due imputati Valente e del Maietta, il quale aveva imposto a tutti i presenti di non rivelare l'accaduto e ha concluso che lo stesso e gli altri testi erano stati bersaglio di iniziative intimidatorie, che avevano pregiudicato la genuinità delle loro deposizioni in dibattimento.

Ha rinvenuto ulteriore elemento di conferma nelle informazioni fornite da Ivano Ferri, convivente della madre del teste Kryspin Krezel, il quale, dopo avere inizialmente negato di avere reso le dichiarazioni contestategli, nonostante le stesse fossero contenute in verbale da lui stesso sottoscritto e redatto alla presenza del p.m., aveva finito per riconoscere di avere appreso dal figlio della convivente che questi era stato minacciato per quanto aveva riferito in merito alla morte di Mauro Cioffi. Atteggiamento altrettanto ondivago ed incoerente è stato rinvenuto nelle dichiarazioni di Giuseppe Iandoli, il quale, dapprima aveva accusato di falso i Carabinieri ed il p.m. che lo avevano interrogato nel corso delle indagini, quindi aveva affermato di avere subito minacce di arresto e violenza fisica mediante percosse che avrebbero dovuto indurlo a rendere dichiarazioni accusatorie, salvo poi attenuare la portata delle sue affermazioni e sostenere che gli era stata soltanto prospettata la possibilità di una denuncia qualora non avesse detto la verità. Del pari il Kudyba aveva negato di avere riferito quanto verbalizzato ed il Lena con atteggiamento di maggiore cautela aveva solo detto di non poter ricordare la circostanza della pistola rivolta contro il Cioffi, pur confermando tutte le altre notizie riferite inizialmente.

La valutazione condotta dai giudici di appello si è estesa anche al dialogo intercettato in data 7/1/2009, nel quale le madri dell'Annarumma e dello Iandoli avevano commentato la convocazione dei loro figli da parte di un legale, che avrebbe dovuto istruirli su cosa riferire in giudizio nel corso del loro esame e ha respinto anche l'obiezione difensiva incentrata sul fatto che all'epoca i due giovani erano stati già esaminati dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento a carico dell'Amalfi, avendo osservato che proprio in quel processo erano già emerse contraddizioni con le precedenti dichiarazioni e l'incoerenza delle spiegazioni fornite per la contestata difformità.




1.2 Deve dunque concludersi che il convincimento espresso dai giudici di merito in ordine al marcato inquinamento probatorio, subito dal processo per effetto dei condizionamenti operati in danno dei testi dell'accusa in relazione al loro apporto di conoscenze già offerto in sede di indagini preliminari, a prescindere dagli autori di tali interventi perturbatori, abbia trovato plurimi ed inequivocabili elementi dimostrativi, valorizzati con rigore ed ineccepibile sforzo esplicativo, oltre che in perfetta aderenza all'insegnamento di questa Corte. E' stato, infatti, affermato che la legittima applicazione della disciplina dettata dall'art. 500 cod. proc. pen., comma 4, postula l'acquisizione di elementi sintomatici dell'interferenza di fattori esterni, tali da avere condizionato il teste e da avere compromesso la spontaneità e genuinità della deposizione, sempre che tali elementi siano effettivi, concreti e persuasivi e, pur non offrendo la prova oltre ogni ragionevole dubbio, non si risolvano nemmeno in meri sospetti o in timori soggettivi privi di aggancio con la realtà (Cass. sez. 2, n. 13550 del 17/2/2017, Bonna, rv. 269566; sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016, Marzano, rv. 269272; sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo e altri, rv. 264016; sez. 3, n. 10486 del 19/11/2014, Omoigui, rv. 263009; sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero e altri, rv. 258638; sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia e altri, rv. 257978).

1.3 Le contestazioni mosse con il ricorso per conto dei Valente e del Maietta non colgono nel segno e sono strutturate al limite dell'inammissibilità. Premesso che l'impugnazione ha assolto solo parzialmente all'onere dell'autosufficienza, poiché ha prodotto solo stralci delle trascrizioni dell'udienza del 22/3/2010 in cui si è svolto l'esame dibattimentale del teste Iandoli e degli operatori di p.g. Fettizio e Perrone, non già la loro versione integrale, senza avere trascritto o allegato alcunché quanto agli altri testimoni, specie per quanto attiene alle dichiarazioni dell'Annarumma, dalla sentenza in verifica non emergono le omissioni ed i profili d'illogicità valutativa denunciati senza fondamento.

Più in dettaglio, la rilevata divergenza tra quanto riferito dai testi nella fase investigativa ed in dibattimento si è accompagnata alla considerazione degli esiti probatori del processo celebrato davanti al Tribunale per i minorenni, poiché la Corte di Assise di appello ha rilevato che, sebbene oggetto di accertamento fosse la porzione di condotta ascritta al minore Amalfi, anche in quella sede erano state effettuate contestazioni ed era emersa una netta discrasia nei fatti descritti dai medesimi testi. Considerato poi che dei verbali del processo celebrato a carico dell'Amalfi e della sentenza non è stata fatta alcuna produzione, questa Corte trovasi impossibilitata a valutare la denunciata omissione e la sua incidenza sul processo di formazione del convincimento dei giudici di merito.

Anche le censure sulla sola ipotetica riferibilità a Carmine Valente delle minacce e delle pressioni rivolte ai testi non tengono conto che le dedotte circostanze del suo arresto, avvenuto nel 2007, ossia tre anni prima della deposizione del m.llo Perrone secondo quanto da questi riferito nel verbale allegato al ricorso, non risultano incompatibili con un suo intervento in favore dei nipoti Valente e Maietta, il che smentisce anche sul piano logico l'assenza di collegamenti e di rapporto tra costoro. Che poi il teste Iandoli abbia accusato il capitano Fettizio di avergli dato uno schiaffo nel corso del suo interrogatorio,



circostanza affermata in giudizio, non assume valenza positiva di prova circa l'effettiva commissione di tale condotta, che già il p.m. presente in udienza e partecipe direttamente delle indagini ha smentito e non dà nemmeno conto delle minacce rivolte ai testimoni se lo stesso Iandoli ha finito per attenuare notevolmente le iniziali accuse, sostenendo che gli investigatori si erano limitati a prospettare la possibilità di una denuncia a suo carico e di una causa in Tribunale, non già nemmeno l'arresto, qualora egli non avesse riferito quanto a sua conoscenza. Né va ignorato che dalla sentenza in esame emerge l'ulteriore notizia dell'elevazione dell'accusa di falsa testimonianza e calunnia a carico del teste Marco Lena per le affermazioni effettuate nel processo a carico dell'Amalfi, a riprova del fatto che il mutamento nel tenore dichiarativo delle deposizioni era stato rilevato come integrante un fatto illecito ed aveva indotto ad assumere iniziative processuali a loro carico.

Ed ancora in merito all'intercettazione della conversazione del 7/1/2009 intercorsa tra le madri dell'Annarumma e dello Iandoli, oggetto di trascrizione integrale effettuata mediante perizia, dialogo ricondotto al clima di condizionamento illecito operato sui testi, l'unica obiezione di ben poca consistenza anche sul piano logico verte sulla improbabilità di pressioni esercitate dal 2006 in poi, il che non smentisce nulla e non dimostra il fraintendimento del tenore dell'interlocuzione tra le due donne in merito ad una precisa iniziativa di un legale, che avrebbe dovuto preparare i figli in vista della loro audizione giudiziale. Né giova assumere che il dialogo avrebbe potuto riferirsi ad un diverso procedimento, magari di natura civile, in assenza di qualsiasi elemento che supporti probatoriamente tale assunto, per di più prospettato in via di mera ipotesi.

In conclusione, i superiori rilievi consentono di escludere in radice la possibilità di un travisamento dei dati probatori, ascrivibile alle due Corti di Assise, le quali con corretto approccio metodologico e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 500 cod. proc. pen., hanno tratto dall'atteggiamento assunto dai testi nel corso della deposizione dibattimentale e dalle loro parziali ammissioni gli indizi della subita intimidazione; del resto gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica di indebite pressioni esercitate sulla sua persona, purché connotata da obiettività e significatività, compreso dunque anche soltanto quanto emerso nel corso del dibattimento (Cass. sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, rv. 247848; sez. 6., n.49031 del 22/10/2014, LS, rv. 261254).

E' dunque ineccepibile la decisione assunta di acquisire al fascicolo del dibattimento e di utilizzare per il giudizio le dichiarazioni rese dai testi, motivatamente ritenuti intimiditi e condizionati nella versione dei fatti da rendere in sede giudiziale.

1.2 E' manifestamente infondato il secondo motivo. La deposizione delle due donne intercettate il 7/1/2009 sull'oggetto della loro conversazione non assume rilievo decisivo nell'ambito del giudizio di responsabilità e nemmeno ai fini del ritenuto condizionamento dei testi a carico, frutto di una valutazione congiunta e coordinata di una pluralità di elementi sintomatici, che un'eventuale negazione proveniente dalle due interlocutrici non potrebbe di per sé contraddire.

1.3 E' altrettanto privo di fondamento il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv.to Bizzarro. L'affermata utilizzabilità del verbale di dichiarazioni rese dal Krezel ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. è stata giustificata col rilievo della sua imprevedibile irreperibilità. Sul punto si legge in sentenza che è stato accertato che costui, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in via Melfi 11 di Parolise, si era allontanato per ignota destinazione, sicchè l'invito a presentarsi presso la Stazione Carabinieri per il successivo accompagnamento all'udienza del 20/11/2009 era stato consegnato alla di lui madre convivente il 4/8/2009; a loro volta i carabinieri di Serino, con note rispettivamente del 16/2/2009 e 15/4/2009, avevano rappresentato che il Krezel non era censito all'anagrafe di Serino ed era sconosciuto in quella località.

Con l'impugnazione si contesta la completezza e l'accuratezza delle ricerche condotte perché il recapito dell'avviso di presentazione era avvenuto con consegna alla madre del Krezel in un mese in cui i giovani non "preferiscono stare a casa" ad attendere atti giudiziari ed il mancato reperimento all'indirizzo poteva essere dipeso da molti motivi, diversi comunque dall'intento di non testimoniare. Resta il dato inoppugnabile e non smentito dalla difesa che egli non era stato rintracciato nel luogo di dimora e che non era noto ove si fosse trasferito dopo avere abbandonato l'alloggio condotto in locazione da potere della teste Sandulli, le cui dichiarazioni, richiamate nell'appello e trascritte parzialmente nel ricorso, attestano che egli con la madre, senza dare alcuna comunicazione né formale, né informale, aveva lasciato l'immobile per ignota destinazione. Resta dunque il fatto che il teste non era stato reperito per poter essere esaminato all'udienza del 20/11/2009 e nessun elemento probatorio smentisce tale assunto, mentre l'aver egli reso deposizione nel processo davanti ai giudici minorili un anno prima non fa altro che confermare l'imprevedibilità del suo dileguamento. Irrilevante è poi l'errore commesso nella verbalizzazione delle dichiarazioni del Ferri in ordine alla dimora del Krezel situata in Serino, anziché in Parolise, dal momento che nella prima località egli non era stato ricercato.

1.4 Col quarto motivo ci si duole del mancato utilizzo per le contestazioni operate ai testi escussi in dibattimento dei verbali del loro esame condotto nel processo celebrato davanti al Tribunale per i minorenni, verbali di prove acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. ad iniziativa della difesa degli imputati Valente e Maiello senza l'opposizione del p.m.. Ebbene, la doglianza non può essere apprezzata nella sua fondatezza e nella rilevanza della presunta violazione degli artt. 192, 238 e 500 cod. proc. pen. poiché, come già rilevato, non si dispone dei verbali che non sarebbero stati considerati dalla Corte di Assise di appello e se ne ignora dunque il contenuto; né si comprende, perché non dedotto, quale pregiudizio abbia sofferto la difesa dei ricorrenti dalla mancata contestazione di quegli atti processuali.

1.5 Non sussiste la violazione di norme processuali, denunciata col quinto motivo. Dalla produzione della sentenza irrevocabile resa nei confronti del minore Amalfi non è derivata l'insorgenza di alcun effetto vincolante sul giudizio che la Corte di secondo grado era chiamata ad esprimere, competendole il potere di operare in piena autonomia la

ricostruzione del fatto di reato e l'individuazione della norma incriminatrice cui rapportarlo. In tal senso si è già pronunciata questa Corte, secondo la quale "L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare" (sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, rv. 266656). Si è altresì affermato "L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Dacco', rv. 266338; vedi altresì sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, rv. 259371; sez. 1, n. 18398 del 05/04/2013, Trebisacce, rv. 255879; sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento e altri, rv. 245483).

Resta soltanto da aggiungere che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che qualora la sentenza irrevocabile resa in separato processo accerti fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e degli elementi di fatto da essa risultanti sulla posizione dell'imputato (sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 08/01/2014, Coccorullo, rv. 257993), ciò nonostante il principio di diritto così espresso è stato precisato in situazioni concrete idonee a far insorgere un conflitto di giudicati suscettibile di dar luogo ad un'istanza di revisione per la oggettiva incompatibilità fra i fatti su cui si fondano le diverse pronunce giudiziali. Tale situazione non è, invece, ravvisabile quando, come nel caso in esame, diverga la qualificazione giuridica del fatto e gli elementi accertati non conducano in nessun caso al proscioglimento dell'imputato (sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, rv. 269671; sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, rv. 269757; sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, rv. 259804).

Deve dunque negarsi rilevanza all'omessa valutazione degli accertamenti contenuti nella sentenza pronunciata nei confronti dell'Amalfi.

1.6 Anche l'eccezione di nullità della deposizione del consulente tecnico dell'accusa sulle tracce di sangue e di inutilizzabilità dei relativi accertamenti è infondata. Tecnicamente la contestazione difensiva, volta a porre in discussione l'indagine condotta sul corpo della vittima dopo che lo stesso era stato maneggiato da più soggetti, compresi i soccorritori, non si incentra propriamente sulla violazione di una disposizione di legge processuale, poiché l'art. 360 cod. proc. pen. viene evocato, ma senza illustrare quale specifica prescrizione, dallo stesso imposta a pena di nullità, sarebbe stata trasgredita. Inoltre, a ben vedere la disposizione regola le modalità procedurali di espletamento degli accertamenti di natura tecnica non suscettibili di ripetizione, senza dettare regole



comportamentali per chi tali accertamenti debba compierli, sicchè la censura in esame deve ritenersi rivolta all'intrinseca affidabilità ed attendibilità sul piano dimostrativo degli esiti conseguiti dall'indagine condotta sulle macchie di sangue.

Al riguardo la sentenza in esame ha osservato che l'indicazione del consulente dr. Saliva nella lista testimoniale del p.m. era accompagnata dalla precisazione che questi avrebbe dovuto essere esaminato sugli accertamenti autoptici condotti sulla vittima e su "ogni circostanza di cui all'imputazione", espressione allusiva a tutti gli aspetti fattuali rilevanti per l'accertamento dei delitti contestati. Né ha fondamento l'obiezione sull'avvenuto ampliamento arbitrario, perché non autorizzato, dell'incarico nel corso della sua esecuzione: la sentenza enuncia i quesiti assegnati al dr. Saliva, comprensivi dell'individuazione di: "epoca, causa e mezzi della morte di Cioffi Mauro"; "numero dei colpi, distanza di esplosione, traiettoria degli stessi, posizione reciproca tra feritore/i e vittima"; "eventuale dinamica lesiva e letale"; "quant'altro utile ai fini dell'indagine". E' dunque corretto il rilievo sulla pertinenza dell'indagine sulle tracce di sangue al tema principale delle investigazioni in corso, ossia all'individuazione delle modalità di verifica della morte del Cioffi, se autoprovocate, oppure determinate dall'azione di terzi, dei relativi mezzi, della volontarietà o della casualità della verifica dell'evento.

Precedenti pronunce di questa Corte, il cui principio di diritto si condivide pienamente, hanno affermato che: "L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre *per relationem* che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni" (Cass. sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, rv. 232369; in termini altresì: sez. 5, n. 43361 del 05/10/2005, Grispo, rv. 232978; sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Boldrini, rv. 236990; sez. 2, n. 38526 del 23/09/2008, Scaccianoce, rv. 241114; sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H. e altri, rv. 248221). Nel caso specifico non viene nemmeno dedotto quale pregiudizio avrebbe subito la difesa dei Valente e del Maietta, il cui consulente aveva preso parte alle attività condotte dal dr. Saliva, i cui giudizi erano noti prima del suo esame e hanno formato oggetto del dibattito processuale, che si è incentrato proprio su quei temi.

2. Con il settimo motivo la difesa dei Valente e del Maietta contesta la correttezza logica ed argomentativa del giudizio di responsabilità in ordine all'uccisione del Cioffi, rilievi valevoli per la posizione di Michele Valente quanto al delitto di omicidio e per le restanti quanto alla fattispecie di lesioni personali. La doglianza non ha fondamento.

La sentenza in esame ha ricostruito l'episodio nel quale Mauro Cioffi aveva trovato la morte in base, sia al compendio dichiarativo, sia alle risultanze delle prove tecniche. In particolare, in base alle informazioni fornite dai testi Flammia, Volzone, Lena e Liotti, ha



ritenuto che questi già prima della sera del 23/4/2006 avesse avuto dei contrasti col gruppo dei giovani di Capocastello, composto dagli imputati e dall'Amalfi, e che quella sera la loro presenza nella via De Conciliis di Avellino lo avesse allarmato al punto da avere contattato telefonicamente gli amici Flammia e Volzone per chiedere il loro intervento di supporto, salvo poi rassicurarli e dire loro che non era più necessario, per poi allontanarsi brevemente dal luogo e farvi ritorno dopo poco nella ritenuta capacità di fronteggiare gli antagonisti da solo. Ha quindi evidenziato che, secondo la rievocazione operata dai testimoni d'accusa Kudyba, Annarumma, Lena, Romano, De Cunzo e Giella, il Cioffi era rimasto vittima di aggressione ad opera congiunta di quattro-cinque persone, -indicate con certezza negli odierni ricorrenti e nell'Amalfi dall'Annarumma e dallo Iandoli-, che lo avevano accerchiato e poi percosso violentemente ed egli aveva avuto la peggio, avendo ricevuto anche un colpo sferratogli da Vincenzo Maietta con un tirapugni sino a che, dopo essere caduto a terra, rialzatosi stordito, sanguinante, incapace di opporsi con la sola forza fisica ai suoi assalitori, aveva estratto dalla cintola una pistola e l'aveva puntata contro Michele Valente, postosi di fronte a lui. A quel punto l'Amalfi, trovatosi alle sue spalle, aveva dato una forte spinta al braccio col quale il Cioffi aveva tenuto l'arma, il braccio si era piegato, ma il Valente aveva afferrato il polso del Cioffi, lo aveva sollevato, avvicinandoglielo al collo in modo che la canna della pistola fosse puntata contro il mento ed aveva fatto esplodere un colpo di pistola, che lo aveva attinto in regione perimentoniera destra e ne aveva cagionato la morte.


A riscontro della rispondenza al vero di tale rievocazione dell'accaduto la sentenza, che ha escluso potesse essere ravvisata la fattispecie di rissa per il contesto unilateralmente aggressivo in danno del Cioffi, ha indicato:

-l'ammissione del coimputato Amalfi di avere inferto il colpo che aveva cagionato lo spostamento del braccio del Cioffi e del successivo intervento di altre persone su questi dopo di che era partito il colpo che lo aveva ucciso;

-le dichiarazioni del teste Krezel, per il quale il Cioffi barcollante per i colpi già ricevuti ad un certo punto aveva puntato una pistola contro Michele Valente, che con gesto rapido e deciso gli aveva afferrato il polso ed aveva direzionato l'arma contro la sua persona verso il mento e poi aveva sparato;

-l'accertamento medico legale circa la produzione delle lesioni diverse dalla ferita da arma da fuoco in un momento antecedente allo sparo e l'avvenuta esplosione del colpo di pistola che aveva ucciso il Cioffi a contatto con il punto di penetrazione del proiettile ed in un momento in cui la sua testa era leggermente reclinata verso sinistra, circostanze significative del movimento verso l'alto dell'arma, imposto da una forza che aveva soverchiato la libera determinazione della vittima e del tentativo estremo di questa di allontanare la sé la pistola sulla quale non aveva più la capacità di controllo;

-la riscontrata presenza di particelle ternarie di piombo antimonio e bario, univocamente significative dello sparo, in maggiore concentrazione sulla mano sinistra del Cioffi rispetto a quelle individuate sulla mano destra, emergenza stimata indicativa del fatto che il dorso di quest'ultima era stato coperto e protetto dalla presenza della mano di altro soggetto



presente a breve distanza, che aveva direzionato l'arma verso l'alto ed esercitato sul grilletto la pressione necessaria per far partire il colpo letale;

-la rilevata compatibilità dello svolgimento dell'azione, come descritto dai testi sopra citati e confermato dall'indagine medico-legale, con la sperimentazione realizzata dal consulente balistico;

-la presenza sulla mano sinistra del Cioffi, documentata dai rilievi fotografici realizzati in sede autoptica, di tipiche chiazze di sangue da "back splatter", ossia di schizzi ematici caratterizzati da alta velocità ed univocamente provenienti in linea posteriore dal foro di entrata di un colpo di arma da fuoco, risultati assenti nella mano destra, che aveva presentato solo colature di sangue, a conferma della copertura di quest'ultima e del tentativo attuato dalla vittima di allontanare con l'unica mano libera, la sinistra appunto, la pistola dal mento ove vi era stata portata dal coatto movimento, imposto dalla forza di altro agente.

Su quest'ultimo tema la Corte di appello ha avuto cura di trascrivere testualmente le dichiarazioni rese dal consulente dr. Saliva nel corso del suo esame, il quale aveva escluso anche la plausibilità che il Cioffi non avesse subito alcun condizionamento nei propri movimenti ed avesse mantenuto la pistola sotto il mento con entrambe le mani nel corso di azione autolesiva, dal momento che in tale evenienza il fenomeno di *back splatter* si sarebbe potuto riscontrare su tutte e due le mani e non soltanto sulla sinistra. Al riguardo, nel respingere le obiezioni difensive, che non sono state per nulla ignorate o svalutate, la Corte ha escluso anche la possibilità che la presenza degli schizzi ematici fosse frutto di inquinamento della scena del delitto, cagionata dai soccorritori, a ragione delle loro peculiari caratteristiche e della produzione per alta velocità, perciò incompatibile col trasferimento accidentale o per contatto con la ferita prodotta dal colpo di pistola.

2.1 Deve dunque rilevarsi che il convincimento espresso dai giudici di merito circa la responsabilità di Michele Valente per l'omicidio volontario del Cioffi è sorretta da un percorso analitico esteso a tutte le emergenze probatorie, oggetto di una lettura critica coordinata, che non ha trascurato nessun elemento e nemmeno le obiezioni difensive e che si presenta esente da qualsiasi vizio logico e giuridico, tenuto conto dei rilievi già svolti sull'infondatezza delle questioni sollevate in rito.

2.2 Non trova rispondenza nell'apparato argomentativo che sorregge la decisione impugnata la critica incentrata sull'omessa considerazione del fatto che l'unico soggetto armato era stato il Cioffi: tale circostanza è chiaramente affermata dalla Corte di Assise di appello, che però ha escluso di potervi assegnare un rilievo favorevole al Valente per avere negato, sia che il Cioffi si fosse suicidato, sia che il Valente si fosse limitato a porre in essere un'azione difensiva volta ad inibire o far divergere dalla propria persona un eventuale colpo di pistola che il Cioffi poteva esplodere, avendo piuttosto evidenziato il compimento di un gesto voluto e diretto ad offendere la vittima. Ha osservato al riguardo che il giovane, infatti, era stato già fiaccato dai violenti colpi ricevuti dal gruppo del Valente, sanguinva, era caduto a terra ed a fatica si era rialzato, sicchè, seppur armato, sarebbe stato facilmente reso inoffensivo con un'azione di sottrazione della pistola o di

deviazione del suo braccio verso terra o di lato, non certamente verso l'alto e contro il suo mento in posizione che avrebbe esposto a pericolo l'incolumità degli altri presenti, del Valente primo fra tutti.

La conclusione raggiunta dai giudici di merito, secondo i quali costui, anche se non intenzionato ad uccidere il Cioffi, in quel frangente aveva potuto rendersi conto che l'aver sovrapposto la propria mano a quella dell'antagonista mentre reggeva la pistola, averne ostacolato l'azione ed averla diretto il suo braccio armato verso l'alto avrebbe determinato una pressione sul grilletto e prodotto uno sparo in un contesto operativo dinamico, in cui questi sarebbe stato certamente attinto in zone vitali. L'essersi rappresentato l'evento lesivo o letale quale conseguenza certa o verificabile con elevato grado di probabilità in quella situazione concreta ed avere agito egualmente ha offerto prova, nella considerazione dei giudici di merito, del dolo diretto o, quanto meno, eventuale.

Le contrarie deduzioni difensive non colgono nel segno perché volte ad accreditare la tesi di un intervento del Valente a mero scopo difensivo, oppure ad addebitare alla sola azione del minore Amalfi lo spostamento verso l'alto del braccio della vittima che reggeva la pistola: in tal modo, non soltanto si tenta di dimostrare uno svolgimento dell'azione in senso divergente da quanto riferito dai testi nelle prime dichiarazioni, ritenute utilizzabili e più attendibili, ma si prospetta una lettura dei fatti alternativa preclusa a questa Corte di legittimità, che non in ogni caso non riesce a spiegare come sia stato possibile che il colpo inferto al braccio del Cioffi abbia fatto anche azionare il grilletto della pistola e, attingendolo in regione perimentoniera, abbia prodotto gli schizzi ematici sulla sola mano sinistra e non su quella che aveva puntato l'arma. Le ulteriori contestazioni sull'impossibilità per il Valente di sollevare il braccio del Cioffi dalla posizione inginocchiata in cui questi si era trovato nel tentativo di rialzarsi non si basa su alcun dato concreto e su una precisa misurazione della distanza in cui il ricorrente si era trovato, sicché non riesce ad instillare nemmeno il dubbio ragionevole che la dinamica dell'azione come ricostruita in sentenza sia fallace, impossibile o manifestamente affetta da illogicità.

2.3 I motivi ottavo e nono proposti dai due Valente e dal Maietta sono parimenti destituiti di fondamento. La motivazione della sentenza impugnata è tutto fuorché strutturata in modo apparente e stereotipato, perché si articola in un complesso argomentativo coerente, logico e fedele ai dati probatori, che ha già tenuto conto anche della possibilità, motivatamente esclusa in base ai rilievi del consulente balistico, quindi sulla scorta di un giudizio tecnico espresso da esperto competente, che l'arma detenuta dal Cioffi fosse stata alterata con modalità tali da avere agevolato o comunque inciso in modo determinante ed imprevedibile sulle modalità dello sparo. Non giova poi alla difesa insinuare il dubbio di un'opportunistica asportazione della pistola dal luogo del delitto, che non si traduce nell'indicazione di un'evidenza probatoria circa il soggetto che ne era il responsabile ed aveva l'interesse ad alterare la scena del crimine, né lamentare che non si sia assegnato valore decisivo anche all'opinione espressa dal medesimo consulente Baiano, laddove aveva negato la riconducibilità dello sparo ad un gesto volontario. Sul punto la sentenza ha esposto un corredo di osservazioni giustificative che danno conto in



modo compiuto e razionale delle ragioni della decisione, mentre il richiamo al giudizio del consulente Baiano è avulso dal relativo contesto dichiarativo e non può essere apprezzato per difetto di autosufficienza del ricorso, che non ha riportato l'intero contenuto del suo esame.

2.4 Col decimo motivo si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo. Le obiezioni difensive si affidano al solo dato dell'allontanamento del Cioffi dal luogo ove si erano trovati gli imputati e del suo ritorno armato di pistola, ma cristallizza tale particolare e lo isola dall'intero svolgimento dell'episodio. In tal modo trascura che la Corte di Assise di appello ha negato di poter riconoscere la causa di giustificazione invocata, nella forma reale, putativa, o dell'eccesso colposo, per una circostanza ben diversa da quella indicata in ricorso, ossia per il fatto che i quattro imputati avevano aggredito per primi il Cioffi, lo avevano pesantemente percosso e fatto cadere a terra, inducendolo ad estrarre l'arma a scopo difensivo dopo avere subito plurimi e violenti colpi da parte di cinque persone. Con tale condotta essi si erano volontariamente posti in una situazione di pericolo, che aveva reso altamente probabile il tentativo della vittima di porre in essere una qualche iniziativa atta a respingere quell'attacco: come chiaramente affermato in sentenza, se essi non avessero dato corso all'aggressione non avrebbero nemmeno creato i presupposti per una reazione del Cioffi che, nel timore di soccombere definitivamente, dopo avere già riportato anche una seria ferita al capo infertagli col tirapugni, aveva estratto l'arma, in precedenza tenuta celata all'interno dei pantaloni.

2.5 Anche il decimo motivo del ricorso dell'avv.to Bizzarro va respinto. Quanto rilevato in ordine alla ricostruzione dell'episodio in tutto il suo sviluppo ed alla condotta tenuta dalla persona offesa dopo avere già subito il violento pestaggio degli antagonisti induce ad escludere che la sentenza sia censurabile per avere negato la circostanza attenuante della provocazione, invocata a ragione soltanto del fatto che il Cioffi dopo un primo alterco si era ripresentato sul luogo di stazionamento degli imputati ed aveva impugnato l'arma, circostanze che nella più complessa, articolata e ben motivata rievocazione degli accadimenti, esposta in sentenza, assume un significato soltanto difensivo e non ingiusto e provocatorio.

2.6 L'undicesimo motivo è parzialmente fondato soltanto in riferimento alla posizione di Michele Valente. I giudici di entrambi i gradi di merito hanno ravvisato la responsabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di lesioni personali e del solo Michele Valente per l'uccisione della stessa vittima Mauro Cioffi, così considerando le azioni criminose come distinte e poste in essere in due contesti temporali e fenomenici differenti. In realtà, dalla ricostruzione probatoria sopra riportata emerge che il Cioffi era rimasto vittima di un unico episodio delittuoso che si era realizzato mediante una progressione esecutiva di crescente gravità perché, dopo essere stato violentemente percosso dai quattro imputati e dall'Amalfi, in immediata consecuzione temporale ed operativa e senza interruzioni aveva subito l'azione del predetto Valente che aveva orientato il suo braccio verso l'alto e causato l'esplosione del colpo di pistola che l'aveva condotto a morte. Pertanto, per la posizione del



Valente non è dato ravvisare due comportamenti illeciti distinti, ma una sola azione aggressiva che aveva cagionato nel medesimo contesto, dapprima il ferimento, quindi la morte della vittima, sicchè si è realizzata una progressione nella lesione dello stesso bene giuridico dell'integrità personale che esclude la pluralità di reati ed induce a ritenere assorbito quello di lesioni personali, di minore gravità, nell'omicidio. Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la conseguente rideterminazione della pena inflitta, secondo il procedimento di calcolo esposto in sentenza, in anni diciassette di reclusione.

Per le posizioni degli altri ricorrenti quanto già esposto dà conto della correttezza del giudizio di responsabilità formulato a loro carico in ordine al delitto di concorso in lesioni personali senza sia ravvisabile alcuno dei vizi infondatamente denunciati. In particolare, le dichiarazioni dei testi Annarumma, Iandoli e Kudiba come riportate in sentenza indicano anche il Picariello coinvolto nel pestaggio del Cioffi mentre la sua pretesa estraneità all'azione è sostenuta in ricorso in base alle dichiarazioni del solo Krezel, citate però in un passaggio dell'esame riportato nella sentenza di primo grado senza ulteriori specificazioni o indicazioni della collocazione dell'atto da cui era stato ricavato. Il ricorso si presenta dunque non autosufficiente ed inidoneo a sostenere probatoriamente il denunciato vizio di omessa motivazione sul denunciato contrasto di deposizioni testimoniali.

2.7 Va, invece, accolto il motivo, comune a tutti i ricorrenti, che contesta la sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., comma 2 n. 4 in relazione alla lesione arciforme cagionata al Cioffi nella regione frontale destra mediante un colpo sferratogli con un tirapugni, che avrebbe provocato il persistere di una profonda cicatrice sul volto della persona offesa. Per quanto possa riconoscersi la logicità ed aderenza ai dati probatori del convincimento espresso dai giudici di merito circa le conseguenze deturpanti che la ferita per dimensioni, profondità e ampiezza dei margini avrebbe residuo per la sensibile alterazione della regolarità ed armonia dei tratti somatici della vittima, deve però riscontrarsi che l'effetto di sgradevolezza estetica conseguente nel caso specifico non è apprezzabile per la morte del soggetto che l'ha subito. Costui non ha potuto avvedersi dello sfregio patito e non è stato esposto all'altrui osservazione, sicchè non ha potuto nemmeno avere consapevolezza del pregiudizio arrecatogli, né subire alcuna umiliazione per il peggioramento del proprio aspetto. Sotto lo specifico aspetto considerato, l'aggressione alla sua integrità fisica non ha dunque prodotto un concreto effetto di compromissione che assuma rilievo penale.

La circostanza aggravante è stata dunque erroneamente ravvisata; dalla sua esclusione discende però che il reato di cui al capo a), consumato in data 24 settembre 2006, si è estinto per prescrizione dopo la sentenza di primo grado; pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti degli imputati Vincenzo Maietta, Giovanni Valente e Pasquale Picariello limitatamente agli effetti penali.

2.8 Il superiore rilievo esenta dalla disamina delle ulteriori censure riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. n. 4 che per la posizione di Michele Valente è stata già esclusa con la sentenza di primo grado.



In definitiva, la sentenza in esame va annullata senza rinvio nei confronti di Michele Valente in ordine al delitto di lesioni personali di cui al capo a) perché lo stesso è da ritenersi assorbito nel reato di omicidio di cui al capo b) con rideterminazione della pena in anni diciassette di reclusione; va altresì annullata senza rinvio nei confronti del Maietta, dell'altro Valente e del Picariello perché, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2 n. 4, cod.pen., il delitto di lesioni personali di cui al capo a) è estinto per prescrizione. Nel resto i ricorsi vanno respinti anche agli effetti civili con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, liquidate secondo le note spese prodotte, *come da*

disposto -

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Valente Michele limitatamente al reato di lesioni di cui al capo a) perché lo stesso è da ritenersi assorbito nel reato di omicidio di cui al capo b) e ridetermina la pena complessiva in anni diciassette di reclusione. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maietta Vincenzo, Valente Giovanni e Picariello Pasquale limitatamente agli effetti penali perché, esclusa la aggravante di cui all'art. 583, comma 2 n. 4, c.p., il reato loro contestato di cui al capo a) è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e nel resto. Condanna gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 5.400,00 per onorari per Cioffi Antonio e Iaccarino Gemma ed in complessivi euro 4.500,00 per onorari per Cioffi Salvatore, oltre per tutti ^{AD} accessori (i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie) come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.